

Assicurazione di responsabilità civile del vettore stradale

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Trasporti

Documento aggiornato il 1° luglio 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 662,35 milioni di Euro (di cui 204,65 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 457,70 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 275,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 311,35 milioni di Euro (di cui 128,65 milioni di Euro vita e 182,70 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 410,10 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 1.006,26 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 596,16 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 245,37%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 184,55 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 838,12 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 653,58 milioni di Euro ed un Ratio pari al 454,15%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada. E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto.

Nel caso di Consorzio contraente di polizza, HDI rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei nominativi dei Soci aderenti al Consorzio stesso ed elencati in polizza

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Il prodotto prevede, la possibilità di applicare Clausole Aggiuntive che, limitando la garanzia, prestata, comportano una riduzione di premio, come segue.

N. 2/RCV Esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave	HDI non risponde per perdita o avaria delle merci determinata da colpa grave del vettore ovvero da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
N. 3/RCV Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci	L'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato nel capitolo "Ci sono limiti della copertura?" - "Limiti di indennizzo e massimali", sarà liquidato previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", per: <ul style="list-style-type: none">perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo; in caso di mancato ritrovamento del veicolo così come previsto dal capitolo "Ci sono limiti della copertura?" - "Obbligo di antifurto" lettera e), verrà applicato un ulteriore scoperto da sommarsi alla percentuale applicata per perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo;furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle stesse a terra

	<p>in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura, qualora il furto sia stato perpetrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate <p>e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito e, ove possibile, dalle competenti Autorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purché rientranti in garanzia. <p>Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui al capitolo "Ci sono limiti della copertura?" - "Obbligo di sorveglianza" e "Obbligo di antifurto".</p>
N. 4/RCV Esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione smarrimento delle merci.	<p>HDI non risponde per la perdita o avaria delle merci conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnategli per il trasporto.</p>
N. 7/RCV Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza.	<p>Premesso che l'Assicurato ha richiesto di limitare l'assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati in polizza, le Parti convengono quanto segue.</p> <p>HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento del carico a bordo di uno dei veicoli indicati fino al momento dello scarico dal veicolo stesso.</p> <p>E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci.</p> <p><i>Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli. Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico a bordo del mezzo e fra il completamento dello scarico e la riconsegna.</i></p> <p>L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, <i>a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. La garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.</i></p> <p><i>Qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui alle delimitazioni della garanzia furto sotto riportate in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p> <p>La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di assicurazione. <i>La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.</i></p> <p>Il riferimento al sub-vettore di cui alle "Modalità per il risarcimento del danno", sotto riportate in "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?" come pure la lettera e) delle succitate "Modalità per il risarcimento del danno".</p> <p>HDI è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi <i>purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate.</i></p> <p>HDI risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia <i>a condizione che nella scheda di polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.</i></p> <p><i>Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificare i dati di identificazione ad HDI, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.</i></p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Il prodotto prevede la possibilità di applicare Clausole Aggiuntive, operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio	
N. 1/RCV Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR	<p>L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").</p> <p>L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.</p> <p><i>Il limite dell'obbligazione di HDI è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della "CMR", sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza.</i></p> <p>Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste, anche su più veicoli,</p>

	<p>l'obbligazione di HDI non potrà eccedere il massimale indicato nella scheda di polizza.</p> <p>Nell'ipotesi di applicazione della "CMR", HDI tiene indenne l'Assicurato anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcimento di cui della "CMR", sino comunque a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati in frontespizio per i casi di dolo e colpa grave.</p>
<p>N. 5/RCV Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi</p>	<p>A parziale deroga dell'Oggetto dell'assicurazione, qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni relative all'Obbligo di sorveglianza" e all'Obbligo di antifurto", agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.</p> <p><i>In tal caso gli scoperti a carico dell'Assicurato, disciplinati nell'allegato DD "Delimitazioni e detrazioni", menzionato in "Ci sono limiti di copertura?", in riferimento al patto speciale n. 3/RCV -Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci - si intendono raddoppiati.</i></p>
<p>N. 8/RCV Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne</p>	<p>L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.</p> <p>La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, <i>se di pertinenza della cisterna stessa</i>, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, <i>se di pertinenza della cisterna stessa</i>.</p> <p>L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, <i>a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.</i> <i>L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.</i></p> <p><i>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", menzionato sotto "Ci sono limiti di copertura?".</i></p> <p>In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non saranno applicati ulteriori scoperti.</p> <p>Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.</p>
<p>N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi</p>	<p>L'assicurazione copre, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.</p> <p>La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata <i>purché tali variazioni siano dovute a:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;</i> <i>eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da compromettere in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;</i> <i>furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia.</i> <p>Durata dell'assicurazione <i>L'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.</i> L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, <i>a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.</i> <i>L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.</i></p> <p>E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; <i>per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.</i></p> <p>Obblighi dell'Assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi - provvedimenti <i>Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;</i> <i>fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,</i> <i>oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,</i> <i>richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;</i> <i>mostrare al Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità alla lettera c) delle condizioni di assicurabilità sopra riportate.</i> <p><i>Oltre a quanto previsto dagli "Obblighi in caso di sinistro" sotto riportati, l'Assicurato deve esibire:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;</i> <i>la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;</i> <i>il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).</i> <p>Scoperti <i>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p> <p><i>In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non saranno applicati ulteriori</i></p>

	<p><i>scoperti.</i></p> <p><i>Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.</i></p>
<p>N. 10/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero</p>	<p>L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di un impianto frigorifero derivante da:</p> <p>a) <i>uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;</i> b) <i>incendio, esplosione del veicolo;</i> c) <i>ribaltamento, urto e collisione del veicolo;</i> d) <i>incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;</i> e) <i>ca data in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;</i> f) <i>furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli Artt. 17, 18 e 19 di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e fermi gli scoperti indicati in Allegato DD "Delimitazioni e detrazioni", menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p> <p><i>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p>
<p>N. 11/RCV Trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie</p>	<p>E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie per danni e/o perdite derivanti da:</p> <p>a) <i>uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro coi propri mezzi;</i> b) <i>incendio, esplosione del veicolo;</i> c) <i>ribaltamento, urto e collisione del veicolo;</i> d) <i>incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;</i> e) <i>ca data in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;</i> f) <i>furto o sottrazione delle merci, sempreché tali sinistri siano compresi in garanzia e fermi gli scoperti indicati in Allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p> <p><i>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p>
<p>N. 12/RCV Trasporto di animali vivi</p>	<p>Si precisa che la garanzia è limitata al solo rischio di morte degli animali a seguito di avvenimento stradale nel quale rimanga coinvolto il mezzo assicurato.</p>
<p>N. 13/RCV Danni causati a containers e casse mobili</p>	<p>La presente copertura assicurativa copre anche la responsabilità del Contraente/Assicurato nella veste di vettore nei casi in cui lo stesso venga chiamato a rispondere di danni materiali e diretti subiti dai "corpi containers" e/o da "casse mobili" che al verificarsi di un sinistro coperto risultino caricati/agganciati su/a mezzi di proprietà e/o gestione diretta del Contraente/Assicurato.</p>
<p>N. 14/RCV Sgombro, recupero e/o smaltimento</p>	<p>HDI rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lo sgombero e/o recupero delle merci dalla sede stradale; - per la distruzione e/o smaltimento delle merci disposti dalle Autorità competenti. <p>Qualora dette spese siano conseguenza di un rischio garantito ai sensi di polizza e sempreché non si tratti di spese fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera A) dell'art. 23 (nel qual caso troverà applicazione l'art. 13.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore").</p> <p><i>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" menzionato in "Ci sono limiti di copertura?".</i></p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede, per ogni rischio sottoscritto ed in dipendenza dalle caratteristiche del rischio stesso, limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti, applicati sulle garanzie prestate e riepilogati in ogni contratto in un allegato denominato allegato delimitazioni e detrazioni (allegato DD)

Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo

Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e:

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
ovvero
- c) soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato da HDI;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate ad HDI - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o di HDI o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura.
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate ad HDI tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni".
Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;
- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione ad HDI, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di sorveglianza" e gli Obblighi di antifurto".

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

HDI non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- altre responsabilità contrattuali;
- eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Merci escluse

HDI non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi;
- merci da trasportarsi con cisterne.

Esclusioni generiche

HDI non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

Rischi esclusi

HDI non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- f) atti di terrorismo;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- l) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- m) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- n) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi

radioattivi diversi dai combustibili nucleari

- o) quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;*
- l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;*
- l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:*
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Esclusioni

HDI non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;*
- mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove richiesta;*
- mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;*
- mancata prerrefrigerazione della merce.*

In caso di perdita o avaria delle cose che l'assicurato abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, *resta inteso che HDI avrà diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento. La garanzia di HDI è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.*

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

HDI non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- *altre responsabilità contrattuali;*
- *eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.*

N. 13/RCV Danni causati a containers e casse mobili

La copertura assicurativa è limitata ai seguenti rischi:

- Incendio, esplosione del veicolo;
- rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale, tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso;
- furto con sottrazione dell'autocarro.

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", ferma applicazione del degrado normalmente riconosciuto in base all'età del container/cassa mobile e con applicazione dei limiti di indennizzo di cui al medesimo allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni".

Limiti di indennizzo e massimali

Il limite dell'obbligazione di HDI è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella scheda di polizza.

Fermi restando i limiti di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'Art. 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto", ovvero più veicoli, l'obbligazione di HDI non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

Nell'ipotesi di applicazione del comma IV° dell'art. 1696 codice civile, HDI, per i casi di dolo o colpa grave e ferme le esclusioni di polizza, tiene indenne l'Assicurato sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati nella scheda di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, come indicato nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico di HDI le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui agli "Obblighi generali dell'Assicurato", anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dalla "Gestione delle vertenze - spese legali", di cui agli obblighi dell'impresa in "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?"

Sa lvo che nella scheda di polizza sia stato richiamato il Patto speciale n. 1/RCV2006 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR", restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di

Obblighi generali dell'Assicurato

<p>sinistro?</p>	<p><i>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato da HDI; darne immediato avviso ad HDI od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato da HDI più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro; trasmettere tempestivamente ad HDI qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo; compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. <p><i>L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio ad HDI la richiesta di risarcimento ricevuta.</i></p> <p>Obbligo di denuncia alle Autorità <i>In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> la descrizione dei fatti; i dati di identificazione del veicolo; gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata; le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso; l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza. <p><i>Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, ad HDI.</i></p> <p>Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di HDI o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata ad HDI. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.</p> <p>Modalità per il risarcimento del danno <i>Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità resa come sopra riportato in "Obblighi generali dell'Assicurato", deve trasmettere ad HDI:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo; una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata; i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio; l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti; la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli"); la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro. <p><i>Il pagamento dell'indennizzo da parte di HDI sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.</i></p> <p><u>N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi</u></p> <p>Obblighi dell'Assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi - provvedimenti <i>Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura; fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio; mostrare al Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 24" Obblighi generali dell'Assicurato" lettera c) la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'Art. 3 lettera c) della presente clausola.
------------------	---

	<p><i>In aggiunta a quanto previsto dalle Modalità di risarcimento del danno, di cui sopra, l'Assicurato deve esibire:</i></p> <p>e) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;</p> <p>f) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;</p> <p>g) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).</p> <p>Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 • a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario</p> <p>Assistenza diretta Non sono presenti in polizza prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	<p>Gestione delle vertenze – Spese legali HDI assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell'Assicurato, HDI lo informerà sullo stato della vertenza. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. HDI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Regolazione del premio Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili – da calcolarsi applicando il tasso indicato nella scheda di polizza al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. – a tale scopo viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati e che deve intendersi quale premio minimo comunque acquisito; • regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. <p><i>Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto ad HDI, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata da HDI.</i> <i>Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile. Resta fermo il diritto di HDI di agire giudizialmente.</i> <i>HDI ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.</i></p>
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto sotto riportato, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti. HDI è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante</p>
---------------	--

	durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese di Autotrasporto merci che risultino regolarmente iscritte all'Albo degli Autotrasportatori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2021), è, in percentuale, pari al 17,78% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 17,78 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Si segnala che i costi di intermediazione a carico dell'aderente sono compresi nei premi indicati nella Scheda di polizza e conteggiati per ciascuna forma di copertura prescelta. Tali premi sono "finiti" e null'altro deve essere corrisposto dall'aderente.

Regime fiscale

Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 12,50% per tutte le garanzie.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.